

TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA - *Calicuten.* - Nullità del matrimonio - Errore nella qualità - Dolo - Sentenza definitiva - 6 febbraio 1992 - Pompedda, *Ponente* (\*).

**Matrimonio - Consenso - *Error facti* - *Error circa personam et error in personam* - Evoluzione culturale della nozione di persona - Retta interpretazione del termine *persona* del can. 1097.**

**Matrimonio - Consenso - *Error in qualitate redundans in errorem personae* - *Error in qualitate directe et principaliter intenta* - L'errore sostanziale del canone 126 - Novità formale ma non sostanziale del canone 1097 § 2 - Caratteristiche della qualità direttamente e principalmente intesa - Prova della qualità *directe et principaliter intenta* e della sua mancanza.**

**Matrimonio - Consenso - Dolo - Problema dell'irretroattività o meno del dolo - Caratteristiche del dolo invalidante - Gravità della qualità.**

*Il CIC 17 faceva riferimento soltanto all'errore circa la persona: « error circa personam » ed « error circa qualitatem personae redundans in errorem personae ». Il CIC 83 distingue tra l'errore nella persona e l'errore nelle qualità della persona. Il canone 1083 § 1 del CIC 17 è rimasto immutato nel nuovo canone 1097 § 1 CIC 83: persona significa lo stesso nel Codice del 1917 e in quello dell'83: persona fisica. Alcuni autori ribadiscono che il termine ha subito delle modifiche. Il termine persona avrebbe oggi un senso più largo; non sarebbe soltanto errore sulla persona fisica, ma dovrebbe essere esteso all'errore circa gli elementi essenziali che identificano la persona della controparte nella sua integrità. Tuttavia questa interpretazione distorce il testo legislativo. Vi è stato uno sviluppo culturale del concetto di persona, ma è chiaro che il Legislatore, se avesse voluto estendere il concetto di persona del canone sull'errore, avrebbe parlato di errore nella « personalità » anziché di errore « di persona ».*

*L'errore circa la qualità della persona renderebbe nullo il consenso soltanto quando ha sostituito, nell'oggetto del consenso, la persona:*

---

(\*) Vedi, alla fine della sentenza, nota di H. FRANCESCHI, *La connessione tra l'errore nella qualità « directe et principaliter intenta » ed il dolo invalidante del consenso matrimoniale.*

« quando nempe nubentes prae persona physica obiectum suae intentionis ponunt qualitatem aliquam ». Una adeguata interpretazione del canone 1083 § 2, 1° del CIC 17 e del canone 1097 § 2 del CIC 83 ci porta alla conclusione che il consenso matrimoniale può diventare nullo soltanto quando l'errore intacca l'oggetto stesso del consenso. Perciò, « qualitas super qua forte quis in contrahendo errat, quantumvis maximi momenti, ex se et veluti obiective tantummodo vim non consequitur super valore matrimonii nisi illa qualitas inserviat ad personam identificandam aut directe et principaliter intendatur substituens ipsam personam in intentione contrahentis ». Stabilisce il canone 126 CIC 83: « L'atto posto per ignoranza o per errore, che verta intorno a ciò che ne costituisce la sostanza, o che ricada nella condizione sine qua non, è nullo; altrimenti vale, se dal diritto non è disposto altro, ma l'atto compiuto per ignoranza o per errore può dar luogo all'azione rescissoria a norma del diritto ». Quindi appare con chiarezza il motivo per cui l'errore di persona rende nullo il consenso matrimoniale (can. 1097 § 1), perché l'errore di persona costituisce comunque un errore nella stessa sostanza dell'alleanza coniugale. L'errore circa una qualità direttamente e principalmente intesa (can. 1097 § 2) rende nullo il consenso non perché sia un errore nella persona (*error qualitatis redundans in errorem personae*), bensì a motivo dell'esistenza di un errore sulla sostanza dell'atto: se si intende una qualità direttamente e principalmente, detta qualità diviene parte essenziale del consenso, cioè, ne è parte sostanziale. In tal senso, l'errore su questa qualità sarebbe un errore nella sostanza, che rende nullo, anche a norma del canone 126, il consenso matrimoniale. Il canone 1097, più che una novità del diritto positivo, è una migliore determinazione — una riuscita tecnica — allo scopo di esprimere meglio una realtà di diritto naturale. È una novità formale ma non sostanziale. In esso si determina con più chiarezza il ruolo dell'errore nel consenso matrimoniale. Per questo motivo è applicabile ai matrimoni anteriori al Codice del 1983 o, almeno, può venire utilizzato come criterio d'interpretazione del vecchio canone 1083.

La applicazione o meno della fattispecie del dolo ai matrimoni anteriori al CIC 83 e la sua comprensione presenta non poche difficoltà alla dottrina e alla giurisprudenza. Le caratteristiche del dolo invalidante sono le seguenti: a) che qualcuno celebri il matrimonio raggirato con dolo; b) che il dolo sia stato ordito allo scopo di ottenere il consenso; c) che verta su una qualità dell'altra parte; d) che la mancanza della qualità per sua natura possa perturbare gravemente la comunità di vita coniugale. Questa gravità non si può confondere con le comuni, e talvolta gra-

*vi, difficoltà che non hanno la sua origine nel dolo, bensì in altre circostanze di ordine sociale, culturale, economico, ecc.*

(*Omissis*). — FACTI SPECIES. — 1. In paroeciali ecclesia Reginae Apostolorum dicata, loci Kanhangad die 19 Junii 1983 matrimonium rite contraxerunt Domina A. et Dominus T.: iste tempore illo ad paroeciam « of St. George's Forane Church, Vellathooval » pertinebat, intra fines dioeceseos syro-catholicae de Kothamangalam; sponsa autem, christifidelis eiusdem ecclesiae syro-catholicae, ad dioecesim « of Tellicherry » addicta, frequentare tunc solebat paroeciam in qua celebratae sunt nuptiae, intra fines dioeceseos Calicutensis. Verum de partium aetate tunc temporis verbum inferius erit, obiectum cum inter alia id constituat praesentis processus.

Equidem mulier, deceptam cum sese invenerit quoad viri personam, paucis elapsis mensibus idest die 20 Februarii 1984 libellum exhibuit Episcopo Calicutensi, nullitatis suum matrimonium accusans: at, constituto rite Tribunali ex Judice unico juxta facultates peculiare ab Episcopo loci, statim pars conventa contendens defectum fundamenti petitionis ab uxore oblatae, exceptit contra jurisdictionem territorialem Tribunalis Calicutensis, asserens id spectare ad dioecesim syro-malabarensis Kothamangalamensem. Quam exceptionem Judex Calicutensis decreto diei 20 Augusti 1984 probavit. Haud tamen acquievit domina A. quae recursum die 15 Septembris 1984 apud Metropolitanum Archiepiscopum Verapolitanum interiecit: cuius Curia, per decretum Vicarii Generalis diei 27 Octobris 1984, rescripsit etiam Tribunal Calicutense ratione contractus legitima jurisdictione in casu pollere. Quapropter causa, absente quidem viro convento adhuc obstante contra competentiam eiusdem Tribunalis, ad ulteriora procedere valuit usque ad definitivam sententiam diei 18 Julii 1985, quidem matrimonii partium nullitate agnita « for decept (in sponsa) of an important quality Viz the age in the Defendant ». Vinculi Defensore appellante, die 29 Novembris 1986 prodiit secundae instantiae sententia Tribunalis Verapolitani, edicens « the marriage between A. and T. was valid ».

Contra quam appellavit pars actrix ad Romanam Rotam, mense Januario anni 1987, et heic die 17 Martii 1987 Turnus ex infrascriptis Auditoribus constitutus est. Deputatus patronus ex officio pro actrice die 17 Octobris 1988, petens dubii concordationem ratus est et querelam nullitatis sententiae Tribunalis Verapolitani in casu proponere ob defectum juris defensionis. Turnus autem, re diu acta inter

eundem Patronum, iustitiae Promotorem et vinculi Defensorem, die 5 Iulii 1989 decreto edixit non posse hoc in iudicii gradu et statu proponi querelam nullitatis, atque ideo causam coram Rota definiendam esse sub formula dubii: « An constet de matrimonii nullitate, in casu, ob dolum vel ob errorem qualitatis ». Quod contra Advocatus restitutionem in integrum expostulavit a Supremo Tribunali Signaturae Apostolicae: sed eiusdem instantiam, per decretum eiusdem Supremi Tribunalis diei 22 Februarii 1990 qualibet vi carere declaratum est. Dein, renuntiante suo mandato Patrono, alius ipsius loco suffectus est die 12 Martii 1990, qui die 10 Aprilis 1991 restrictum pro actrice exhibuit. Acceptis dein vinculi Defensoris animadversionibus, hodie tandem infrascriptis definienda proponitur causa, sub dubio superius relato.

IN JURE. — 2. Occasionem huius causae nacti, infrascripti de Turno Patres altius inquirendum esse censuerunt sive *de capite erroris* sive *de capite doli*, ad illas potius quaestiones attendentes quae graviores esse videntur atque ideo acriter cum in doctrina canonistica tum in jurisprudentia tribunalium magis in dies aguntur.

2/a. Quapropter imprimis *de capite erroris*, qui ita in viginti Codice per can. 1097 circumscibitur: « Par. 1. Error in persona invalidum reddit matrimonium. Par. 2. Error in qualitate personae, etsi det causam contractui, matrimonium irritum non reddit, nisi haec qualitas directe et principaliter intendatur ».

Verum quidem, matrimonium de quo celebratum cum fuerit sub regimine Codicis a. 1917, et istius can. 1083 recolere liceat: « Par. 1. Error circa personam invalidum reddit matrimonium. Par. 2. Error circa qualitatem personae, etsi det causam contractui, matrimonium irritat tantum: 1° Si error qualitatis redundet in errorem personae ».

Equidem, attendentes ad apertam verborum significationem (cfr. can. 17), dicere atque asserere cogimur errorem in utroque modo citato canone duplicem hypothesin continere, nempe eundem spectare posse *vel* ipsam personam *vel* istius qualitates, idest *vel identitatem* alterius contrahentis nempe physicam realitatem *vel* eiusdem aliquod proprium at superadditum qualitas cum numquam identificetur cum ipsa re. Ceterum quod prima erroris hypothesi pertineat *ad identitatem physicam* personae eo ipso vehementissime et absque cunctatione ulla comprobatur quia *vel* interpretatio illius « si error

qualitatis *redundet* in errorem personae » in dotrina canonica plures assertores habuit qui *ipsammet qualitatem redundantem* intellexerint tamquam *personam physicam* definientem.

Cuius verborum significationis comprobatio palam habetur in adhibita formula novi seu vigentis canonis, ubi distinctio clara adest *inter personam et qualitatem*: ista autem tunc tantummodo per errorem inficere valet consensum, tantummodo si obiectum contrahentis fit, per directam et principalem intentionem, quando nempe nubentes *prae* persona physica obiectum suae intentionis ponunt qualitatem aliquam.

2/b. Res clarissime patet si ad magni nominis Auctores mentem vertamus.

Ab errore juris distinguitur error *facti* « sive substantialis de ipsa *persona determinata*, quacum quis vult contrahere, sive *accidentalis* circa meram *qualitatem* eiusdem personae », docet Franciscus X. WERNZ (WERNZ - VIDAL - AGUIRRE, *Ius Canonicum*, t. V, *Ius matrimoniale*, Romae P.U.G. 1946, p. 597, n. 465); qui insuper legem canonicam explicat: « ad valorem matrimonii essentialiter requiritur *mutuus consensus maritalis duarum personarum in individuo* sufficienter determinatarum; sed per errorem *substantialem de persona* alterius sponsi in errante sponso omnino impeditur mutuus consensus maritalis, cum consensus errantis sponsi feratur in *tertiam* personam ab altera parte contrahente omnino diversam »; « *Error de qualitate personae redundans in personam*, cum revera sit error substantialis de ipsa persona, pariter iure naturae ob defectum mutui consensus dirimit matrimonium »; « *Error* antecedens vel concomitans circa *qualitatem* mere accidentalem *personae... valorem* matrimonii neque *ex lege naturae* neque ex iure canonico impedit, sive vincibilis est sive invincibilis... Nam error de sola qualitate personae, quae non redundat in personam, *consensum voluntatis* quoad *substantiam* non tollit, sed tantum secundum quid » (*op. cit.*, p. 600 sq., n. 467 sqq.).

Quae sane commentario non indigent; attamen intelligi atque explicari non possent nisi significatio verbi *personae* sese referret *ad identitatem physicam* alterius contrahentis. Ceterum attendi quam maximo intellectu debet ad ipsa legis canonicae verba. Si etenim ad Codicem a. 1917, can. 1083 spectemus, agebatur de redundantia *erroris non qualitatis* in errorem personae; oportuit nempe, juxta illam legem, ad matrimonium irritandum *non* quod *qualitas* redundaret in personam, sed quod *error qualitatis* redundaret in errorem personae.

Eo ipso nempe eiusmodi error influere potuit in valorem consensus, quatenus non ipsa qualitas momentum et vim haberet immutandi personam, sed quatenus error nempe *intentio voluntatis* aliam prae se haberet personam, qualitate illa ornatam, ac personam alteram contrahentem.

Idipsum apertissime confirmatur per lecturam novi canonis 1097 vigentis Codicis: seposita etenim opinione illorum qui censent per istum haberi veluti interpretationem veteris canonis, quod attinet potissimum ad interpretationem illius « redundantiae »: quam tamen opinionem sequi non audemus, abrogatus omnino cum sit Codex anno 1917 promulgatus (cfr. can. 6, par. 1, 1°); haud tamen denegare possumus legislationem canonicam, etsi immutando renovando et temporibus accommodando suam disciplinam, constituere quid continuum in sua traditione in iis quae fundamentalia capita ordinis sui iudici exstant. Jamvero, norma de errore in qualitate personae, juxta can. 1097 par. 2, ita confecta liquidissime nunc apparet ut qualitas ipsa eatenus influere possit in consensum irritando eundem per errorem, quatenus *per intentionem* obiectum constituat voluntatis contrahentis non autem per se ipsam, quantumvis eadem qualitas pondere et momento in sua obiectiva realitate gravetur. Praedictus canon fortasse haud undequaque definitus et digestus apparet (cfr. sententiam diei 22 iulii 1985, *coram infrascripto Ponente*, vol. XXVII p. 396 n. 4), sed per duas positas paragraphos distinctionem clarissime continet inter indentitatem physicam personae et qualitatem eidem forte pertinentem.

2/c. Concors autem est doctrina circa significationem erroris in persona, qui matrimonium dirimit ex ipso iure naturali; verum: « Ratio autem huius iuris naturalis est quia ex natura rei consensu matrimonialis essentialiter in ipsam personam cum qua contrahitur dirigitur, unde patet *identitatem talis personae* pertinere ad substantiam ipsius consensus et consequenter errorem circa ipsam substantialiter consensum vitiare » (M.C. A CORONATA, *Institutiones iuris canonici, De Sacramentis*, vol. III, *De Matrimonio*, Taurini-Romae, 1948, p. 602, n. 448). Qui Auctor comprobare valet nuper dicta circa errorem qualitatis, ubi docet: « Error qualitatis redundans in errorem circa personam est error circa qualitatem, *qua in mente errantis illa persona individuatur seu bene definitur et a qualibet alia distinguitur et in quam ita distinctam ab omnibus aliis consensus dirigitur* » (*op. cit.*, p. 603, n. 449). Quapropter non qualitas per se ipsa sed *voluntas*

*contrahentis* in illam qualitatem *intendens* efficit ut error qualitatis vertatur in errorem personae atque ita consensum afficiat. Dubitandi autem ratio omnino tollitur si eundem Auctorem adhuc audiamus docentem: « Error qualitatis redundans in errorem personae videtur esse quasi species erroris personae, a quo in hoc differt quod *error personae versatur circa identitatem materiale[m] seu physicam personae*, error redundans circa identitatem ideale[m] » (*op. cit.*, p. 604, n. 449). Quod congruit cum aliis Auctoribus, veluti A.C. JEMOLO (*Il matrimonio nel diritto canonico*, Milano, 1941, p. 246 sq., n. 129, in nota) et P. FEDELE (*Error qualitatis redundans in errorem personae*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1934, p. 175 sqq.) ab eodem CORONATA citatis.

2/d. Verum quidem ex collatione inter notionem « erroris circa personam » et notionem « erroris circa qualitatem redundantis in personam », clare patet, quidquid est de interpretatione secundae factispeciei, priorem factispeciem esse de identitate physica alterius partis contrahentis. « La chiara dizione del par. 1 del can. 1083 (utique Codicis a. 1917)... stabilisce in modo evidente — scripsit O. GIACCHI — che si ha nullità del vincolo ogni volta che vi sia stato errore sulla identità della persona con cui il soggetto ha voluto contrarre matrimonio » (*Il consenso nel matrimonio canonico*, Milano, 1973, p. 61); qui Auctor in exemplis allatis ad doctrinam collustrandam manifesto intendit « identitatem physicam », dum addit: « nel caso dell' "error redundans" il nubente vuole sposare, per così dire, la qualità considerata e cioè, a dir meglio, un astratto tipo di persona che è costituita dall'astrazione di quella qualità » (*op. cit.*, p. 73).

Res in dubitationem vocari haud posse videtur. Reapse: « Una interpretazione, che la dottrina tradizionale canonistica offre per spiegare il concetto di persona come oggetto di dovere giuridico di conoscenza, ricorre, più o meno dichiaratamente, al concetto di "individuazione fisica" della controparte contraente », ita O. FUMAGALLI CARULLI (*Intelletto e volontà nel consenso matrimoniale canonico*, Milano, 1981, p. 239 sq., n. 127), quae ita prosequitur: « La persona umana — si afferma a spiegazione di quest'impostazione — se certamente è l'unità psicosomatica dell'uomo regolata dall'anima, si esteriorizza, distinguendosi dalle altre persone umane, per mezzo dell'aspetto fisico, il quale è una parte della materia. Poiché soltanto l'aspetto fisico cade sotto i sensi dell'uomo e poiché solo attraverso questi l'anima pensa, distingue e comprende le differenti realtà con le quali il corpo viene a contatto, l'aspetto fisico soltanto permette di afferrare

*l'unità psicosomatica della persona, la quale perciò è intesa come individuo fisico.* — Se la materia e l'aspetto fisico soltanto offrono la possibilità di individuazione della persona, ciò significa che alla individuazione non possono concorrere, almeno in linea di principio, le qualità della persona. Questa infatti non sono altro che elementi accidentali, attributi accessori che si aggiungono alla persona umana e comunque non percepibili dai sensi»; concludit eadem Autrix: « In base a questa premessa filosofico-psicologica si afferma l'esigenza di dare rilevanza giuridica all'errore sull'identità intendendolo *come sostituzione fisica di persona* » (*op. et. loc. cit.*, et 240, n. 128).

Rursus iterum, praetermissa explicatione Auctorum hucusque citatorum quod attinet ad errorem qualitatis redundantem in personam, id clarissima luce patet, nempe verbum « persona » unam significationem in lege canonica, quod nostra interest in praesentiarum, necnon in doctrina praeseferre, nempe *individuum physicum* ab aliis distinctum.

2/e. Attendentes autem ad labores Commissionis pro Codice revisendo, nullam conspicerere valemus quaestionem factam fuisse de notione illa personae, atque tantummodo rem fuisse de formula adhibenda quod attinet ad errorem qualitatis vel ad dolum (cfr. *Communicationes*, IX, 2, 1977, p. 371 sq.), adeo ut, spectato can. 6, § 2, dicere possimus tutissima conscientia praefatam significationem tribuere debeamus etiam formulae adhibitae a Legislatore in can. 1097 § 1. Quin insuper addere debemus explicite tamquam fontem istius indicari can. 1083 § 1 Codicis a. 1917 (videsis *CODIX IURIS CANONICI, Fontium annotatione et Indice analytico-alphabetico auctus*, 1989, p. 301).

2/f. Ita reapse canonem interpretati sunt communiter Auctores. In *Código de Derecho Canónico* (cura P. LOMBARDIA et J.I. ARRIETA, Pamplona, 1984, p. 659): « el error acerca de la persona invalida el matrimonio. Existe dicha figura cuando el contrayente, queriendo casarse con una persona cierta y determinada, se casa por error con otra distinta. Siendo las propias personas de los contrayentes, en sus dimensiones conyugales, el objeto del consentimiento y siendo el vínculo la unión conyugal entre dichas personas, el error acerca de la persona misma del otro contrayente afecta de manera substancial al objeto del consentimiento ». Vel explicatio in opere citato oblata sive de errore redundante sive de qualitate directe et principaliter intenta manifesto subaudit significationem verbi « per-

sonae » utpote realitatis physicae seu individui concrete determinati (*ib.*, p. 659 sq.).

Item in *Commento al Codice di Diritto Canonico* (Pont. Univ. Urbaniana Roma, 1985, p. 645), de § 1 can. 1097 expresse dicitur: « La forma più decisa di errore invalidante si ha quando *la persona fisica* non risponde a quella conosciuta e voluta dall'altra parte con connotati anagrafici ben chiari »; quamvis addatur, nescimus quonam fundamento atque argumento: « Non mancheranno però alcuni, che avvertendo il cambio, quasi insignificante, della dizione adoperata dal legislatore: *circa personam* (CIC 17), e *in persona* (CIC 83), e le moltissime questioni sorte a proposito della nuova interpretazione dell'*error redundans in identitatem personae*, vogliono ricondurre a questo § 1 l'errore a proposito di una persona fisicamente ben determinata, ma nella sua fisionomia morale molto diversa da quella che crede la comparte ». Attame, si ad labores Commissionis animum vertamus, nullomodo lexicalis illa immutatio habita et proposita fuit ut substantiam legis tangeret; quod vero attinet ad errorem *redundantem*, haud tantummodo videtur fieri confusio inter quaestiones olim agitatas et vigentem legem, sed insuper dicendum est omnino arbitrium sapere conatum novae interpretationis in commentario aliquomodo praevisum et veluti furtim insinuatum. Quapropter magis consentaneum et in textum canonis non violentiam sapiens videtur quod in *Codigo* superius citato legere fas est: « aunque el c. no lo menciona en forma expresa, entendemos que el mismo efecto invalidante (ac error in persona) tiene el llamado *error redundante en la persona*, por cuanto éste no es más que una manera de errar sobre la identidad misma de la persona. Existe esta figura cuando la persona física de uno de los contrayentes es desconocida por el otro, de suerte que suple este desconocimiento directo mediante una cualidad o característica propia y determinativa de la irrepitibilidad personal del otro, que le sirve para identificarla... Es evidente que si se yerra sobre la cualidad que sirve para la identificación de la persona misma..., se está errando sobre la *misma persona* y, por ello, se aplica el mismo efecto invalidante, por igual fundamento, que en el error directo acerca de la persona. Hacemos notar que en ambos supuestos, más que un vicio hay una *falta absoluta* del consentimiento, porque el acto del entendimiento, que yerra el objeto de modo substancial, no suministra a la voluntad percepción alguna verdadera de la identidad misma del otro contrayente ». Quod commentarium confectum est a cl.mo Prof. P.J. VILADRICH. Neque aliter J. FORNÉS (*Manual de*

*Derecho Canónico*, Eunsa, Pamplona, 1988, p. 594; *Derecho matrimonial canónico*, Madrid, 1990, p. 114 sqq.).

Pariter P.A. BONNET: « L'identificazione personale viene quindi meno determinando la nullità del matrimonio per difetto di consenso, nel caso anzitutto, come si è detto, di un errore che cada sulla identificazione fisica della persona, secondo quanto dispone la norma... contemplata nel can. 1097, § 1 CIC (in AA.VV., *Matrimonio canonico fra tradizione e rinnovamento*, Bologna, 1985, p. 181). Consonat A.M. ABATE (*Il matrimonio nella nuova legislazione canonica*, Roma-Brescia, 1985, p. 49 sgg.).

Neque praetermitti debet animadversio prolata a S. GHERRO: « Con riferimento... al significato originario del termine *persona*, che era quello di maschera teatrale, possiamo sottolineare come l'errore di persona propriamente detto sia connesso all'aspetto fenomenico del soggetto che si evidenzia nella vita di relazione; mentre quello sulle qualità si concretizza circa dati e circostanze anche non direttamente e immediatamente riscontrabili nell'individuo », qui perfectam repetitionem veteris normae in vigenti canone aspicit atque asserit (*Diritto matrimoniale canonico*, Padova, 1985, p. 157). Quod expressis verbis scripsit etiam P.A. BONNET: « il can. 1097, § 1 CIC è rimasto invariato rispetto al can. 1083, § 1 del codice del 1917, salvo il mutamento di natura stilistica della espressione *circa personam* nell'altra *in persona* » (*Introduzione al consenso matrimoniale canonico*, Milano, 1985, p. 67 ss., n. 20).

2/g. Prima igitur hypothesis in can. 1097, § 1 facta spectat « patente errore circa la *identità fisica* dell'altro contraente » (M.F. POMPEDDA, *Annotazioni sul diritto matrimoniale nel nuovo Codice canonico*, in AA.VV., *Il matrimonio nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, Padova, 1984, p. 56).

Quae conclusio congruere omnino videtur cum doctrina canonica interpretata Codicem a. 1917, adeo ut alia significatio verbi « *personae* » non inveniatur.

2/h. Aliam viam ingressi sunt G. RICCIARDI (*Errore sulla persona ed errore sulla qualità...*, in *La nuova legislazione matrimoniale canonica*, Città del Vaticano, 1986, p. 68 sqq.) et P. MONETA (*Il matrimonio nel nuovo Diritto Canonico*, Genova, 1991, p. 147 sq.), qui rati verbum « *personam* » hodie amplius haberi non posse tantummodo ut identitatem physicam contrahentis significans, errorem in persona asserunt deberi « essere estero all'errore circa gli elementi essenziali

che identificano la persona della controparte nella sua integrità » (G. RICCIARDI, *op. cit.*, p. 71). Reapse dum alter modo citatus Auctor opinionem suam veluti orationem verosimilem atque probabilem exponit, prior vero Auctor conatur et explicationem et rationes afferre suae interpretationis. Quam tamen arbitrariam omnino et textus canonis perversionem habemus.

2/i. Re quidem vera, inanis recursus fit ad leviores immutationes in formula adhibita a Legislatore revisente Codicem. Praetermissis etenim superius relatis e laboribus Commissionis necnon concordia doctrina de identitate significationis locutionum in duobus Codicibus adhibitarum, si quis urgere vellet interpretationem praepositionis « in » collatae cum priore « circa », facili intellectu et veluti primo ictu oculi animadverteret quandam genericitatem Codicis a. 1917 expressam per praepositionem « circa » et insimul claram coarctationem praepositionis « in » adhibitae in viginti Codice. Ista etenim suos fines veluti locales atque ideo conceptualiter habet determinando et definiendo et circumscribendo obiectum *intra* illud quod « persona » est; praepositio e contra pridem adhibita seu « circa » necessario quid *indefinitum*, quid *circumstans*, quid *ad extra* pertinens manifesto indicat. Igitur, si qua extensiva interpretatio verbi « personae » legitima fuit in contextu lexicali, ea exstitit penes Codicem abrogatum non vero in vigente Codice.

2/j. Quo vero veniamus ad rationem ductam ex circumstantia historica progressionis culturae circa hominem, veluti ad eiusdem dignitatem summopere vel post Concilium Vaticanum II collustratam, nemo infitias ibit idipsum verum esse atque certissime inspirasse Legislatorem in renovando Codicem. Sed nostra in re quaestio est *de verborum significatione*, speciatim in legibus canonicis, quae absque certa et declarata intentione, intelligi non valent extra aut contra aut praeter canonicam traditionem. Cuius vis, nedum in ipsis verbis nudis, sed insuper atque potissimum in legis intentione atque significatione speciatim cum nova lex vetus jus refert, statui debet « etiam canonicae traditionis habita » ratione (can. 6 § 2).

Etenim probandum simpliciter atque tantummodo non fuit hodie *personam* significationem praeserferre individui qualitatibus moralibus ornati, sed Legislatorem voluisse hanc significationem tribuere verbo adhibito, immo intendisse vim erroris in persona tamquam vim erroris in « personalità » alterius contrahentis. Verborum significatio autem relinqui non potest arbitrio interpretum, sed invenienda

in Legislatoris mente: quae juxta opinionem crisi in praesentiarum subiectam dum non probatur omnino autem substituitur per subiectivam opinionem rationibus probabilibus haud suffultam.

2/l. Sed inanitas et aberratio a systemate canonico eiusdem novae opinionis aliis et ipsis argumentis grvissimis ostenditur.

Uti loculentissime ostendit historia exegeseos canonis 1083, § 2, 1° CIC a. 1917, potissimum per Rotae jurisprudentiam traditio canonica de vi erroris personae vel qualitatis in consensum matrimonialem, atque demum formulatio can. 1097 § 2 CIC a. 1983, *error eatenus inficere potest consensum matrimonialem quatenus fit obiectum ipsius consensus.*

Quapropter qualitas, super qua forte quis in contrahendo errat, quantumvis maximi momenti, *ex se et veluti obiective tantummodo* vim non consequitur super valore matrimonii nisi illa qualitas inserviat ad personam identificandam aut directe et principaliter intendatur substituens ipsam personam in intentione contrahentis.

2/m. Esto tamen quod persona suam verissimam significationem in contextu historico obtineat e suis qualitibus veluti intellectualibus moralibus religiosis socialibus et ita porro: tunc quaestio canonistis solvenda una est, nempe an et quid Legislator canonicus statuerit de errore *in genere* necnon de errore quod attinet *ad consensum matrimonialem.*

Verum in genere norma valet in can. 126 statuta: « Actus positus... ex errore, qui versetur circa id quod eius substantiam constituit, aut qui recidit in condicionem *sine qua non*, irritus est; secus valet, nisi aliud iure caveatur, sed actus... ex errore initus locum dare potest actioni rescissoriae ad normam iuris ».

Exinde patet cur in can. 1097 Legislator statuerit invalidum esse consensum positum ex errore *in persona*, propterea quia ista reapse constituit substantiam actus, matrimonium cum contrahatur inter duas distinctas et concretas personas. Aliter, sepositis hypothesis sive de condicione adposita (quo in casu recurrendum esset ad can. 1102) sive de rescindibilitate actus (quae nullatenus locum habere posset in matrimonio, exstante can. 1056), *actus positus ex errore validus est.*

2/n. Quomodo autem *qualitas vel qualitates* personae, si erroris obiectum fiunt, influere possunt in valorem consensus matrimonialis?

Certum atque extra dubium exstat distingui debere in qualibet persona ipsius identitas physica a qualitate vel qualitatibus quibus eadem ornatur. Vel in hypothesi de intelligenda « persona » veluti « ideali quodam » (vulgo, *personalità*), nemo denegare poterit eatenus personam physice intellectam distingui a persona idealiter concepta *per qualitatem vel qualitates quasdam* quibus individuum physicum ornatur. Atqui Legislator canonicus in canone 1097 statuens de vi erroris in consensum matrimonialem oblitus non est in persona et qualitates quasdam adesse posse. Quid autem in re Legislator statuit? Clara exstat norma in § 2 can. 1097: « Error in qualitate personae, etsi det causam contractui, matrimonium irritum non reddit, nisi haec qualitas directe et principaliter intendatur ». Ergo nullatenus cuiquam licet evertere legislationem a Suprema Ecclesiae Auctoritate statutam, per arbitrariam irreptionem opinionis subiectivae.

Quae norma, fortasse et crisi ex parte canonistarum subici potest, uti vel Nos aliquando fecimus (cfr. dec. superius citatam): everti autem vel perverti haudquaquam cuiquam licet.

Patet igitur substantialis defectus fundamenti in doctrina de qua agimus, quippe quia ipsa extruitur ac si Legislator oblitus fuerit statuere *de errore qualitatis*: neque de alio errore videtur agi in eadem opinione peregrina, extante distinctione ibidem facta atque accepta inter identitatem physicam et identitatem idealem, propterea quia ista conflatur et concipitur et construitur per qualitatem vel qualitates in individuo extantes.

Concludendum igitur infrascriptis est, doctrinam hanc novam constituere meram juris corruptelam et arbitrariam verborum in ordine juridico-canonico adhibitorum eversionem.

3. Causa haec agitur etiam ex capite doli, de quo nonnulla recolenda et collustranda Nobis infrascriptis esse videntur.

Quilibet actus iudicis positus ex dolo valet nisi aliud jure caveatur (can. 125 § 2); in specie autem quoad matrimonium exstat canon 1098 ita statuens « Qui matrimonium init deceptus dolo, ad obtinendum consensum patrato, circa aliquam alterius partis qualitatem, quae suapte natura consortium vitae conigualis graviter perturbare potest, invalide contrahit ».

Eiusmodi norma ut explicetur et recte intelligatur suas quidem habet difficultates, sive in doctrina sive in jurisprudentia solvendas: attamen in praesentiarum, matrimonium de quo cum celebratum fue-

rit antequam vigere inciperet Codex a. 1983, quaestio poni debet, nempe de retrotractione eiusdem ad tempus praeterium.

Dolum quod spectat, oportet, uti clare eruitur ex ipso testu can. 1098:

- a) ut quis dolo deceptus matrimonium ineat;
- b) ut dolus patretur ad obtinendum consensum;
- c) ut, obiectum doli sit aliqua qualitas alterius partis;
- d) ut, tandem, defectus illius qualitatis in altero contrahente suapte natura consortium vitae, seu, melius, communionem totius vitae (cf. can. 1055, § 1) graviter perturbare valeat.

Igitur, perturbatio consortii totius vitae gravis sit oportet. Quae gravitas confundenda non est cum communibus, licet gravibus, difficultatibus, quippe quae difficultates non promanant ex dolo patrato, sed ex aliis rationibus naturae socialis, culturalis, oeconomicae, et ita porro (cfr. Allocutionem Summi Pontificis Joannis Pauli II ad Apostolicum Rotae Romanae Tribunal, diei 18 Januarii a. 1990, in: A.A.S. 1990, vol. LXXXII, n. 9, p. 875, n. 5).

Probationem vero quod respicit, sicuti in omnibus causis defectus consensus, ita etiam in huiusmodi causis ob errorem qualitatis redundantem in errorem personae, *probatio directa* ex ipsius errantis confessione, testibus fide dignis firmata dijudicanda est.

*Probatio*, autem *indirecta* haurienda est ex errantis modo agendi seque gerendi erga partem, statim ac primum sciverit eandem ea qualitate, quam ei tribuere atque directe et principaliter, iuxta principia quidem supra exposita, intendere voluerit, ornatam non esse.

IN FACTO. — DE ERRORE QUALITATIS. — 4. Contendit mulier actrix se ob gravem errorem circa viri conventi qualitates, in quas directe et principaliter suum matrimonialem consensum direxerat, invalide contraxisse.

Ad praefatum errorem probandum, enim, demonstrari debent: — mens errantis qui per unam vel aliam qualitatem determinat seu designat personam compartis; — momentum et munus quod assumit qualitas in mente errantis, attentis omnibus circumstantiis sive personae sive loci; — determinatio errantis quae fundatur in qualitate ut ratione contrahendi; — modus agendi seu renitendi errantis statim ac veritatem detegit.

Quae omina plenam obtinent probationem, in casu.

Domina A., quae iam vigesimum quintum aetatis annum agebat, matrimonium contrahere exigebat cum viro determinatae aetatis,

et quidem cum viro triginta circiter annorum, dotibus moralibus, integritatis et honestatis ornato, secus numquam nuptias iniisset.

Fatetur, enim, actrix: « Io che sono nata l'11 gennaio 1959, volevo sposare uno che non ha più di quattro o cinque anni di età, più di me. Mi ha fatto credere che T. fosse come un uomo con tutte le qualità, per fare un marito ideale — carattere, educazione, salute e abbastanza denaro — e ho sposato questo uomo che doveva avere 30 anni di età e secondo ciò che mi ha fatto credere doveva essere nato il 21 maggio 1953.

Avevo detto prima che io ero pronta a sposare uno che aveva soltanto 30 anni o anche un anno in più. Avevo parlato di questa intenzione con T. durante il primo incontro a Kanjangad e quando le ultime decisioni sono state prese il mio padre aveva detto chiaramente ai genitori e due zii di T. Perciò non non abbiamo dubitato quando abbiamo visto il certificato del battesimo da Kadaplamattam, con la data 21 maggio 1953. Seguendo questo documento ufficiale anche il registro di Kanjangad contiene questa stessa data » (Summ., p. 27).

Pergit adhuc mulier: « Io volevo sposare uno che aveva meno di 30 anni di età. Questo fu comunicato a lui. Questo fu dichiarato al ragazzo. Spesse volte quando abbiamo chiesto l'età, lui rispose 30. Questo era comunicato come una condizione » (Summ., p. 33 ad D.R.): « Io avevo detto che più di 30 anni non si può » (ib., p. 34 ad D.R.).

5. Mulieris confessio confirmationem obtinet a testibus, qui de aetate triginta annorum viri eiusque honesto modo agendi de qualitatibus exigitis deponunt.

Affirmat actricis pater: « Questo fu detto alla Signora M., la zia del ragazzo. Abbiamo detto che se il ragazzo avesse tutte le qualità: educazione, l'età e le altre qualità, potremmo pensare al matrimonio. Lei ci ha detto: lui avrebbe 29-30 anni di età: studi fatti pre-universitario, una proprietà di 5 acri di terreno a Vellathoovel, poi delle azioni commerciali a Kadaplamattam. Quel giorno è stato dichiarato da noi che la differenza dell'età non deve essere molto. Lei ci ha assicurato che l'età del ragazzo non sarebbe più di 30 anni » (Summ., p. 36 ad D.R.).

Quaerenti: « Erano messe delle condizioni al matrimonio » (Summ., p. 37 ad 8)?, actricis pater, absque ulla haestitatione, respondet: « Sì. Per quanto riguarda l'età, perché la ragazza, avendo

24 anni di età, noi non volevamo che la differenza di età di essere più di 3 o 4 anni. Poi volevamo che il grado accademico del ragazzo fosse almeno pre-universitario e più che la ragazza aveva. Questo fu comunicato alla zia, a T., allo zio, poi ai genitori del ragazzo, agli zii del ragazzo e alla nonna del ragazzo a Kadaplamattam. Tutti hanno risposto che il ragazzo aveva 29 anni e sei mesi di età. Noi abbiamo detto soltanto che una condizione basterebbe. Il ragazzo aveva delle azioni commerciali » (Summ., p. 38 ad 8-11).

R.F. Georgius, qui sacra fecit, inter alia nos edocet: « It has been taken away by a relative of the bride groom promising to return it the following day. But they never returned it. I do not think it is an authentic certificate. Probably the Parish Priest did not check it up. But I cannot vouch for it... I should think so because they not bring back the certificate ». (Summ., pp. 39-40 ad Q.J.).

Quaerenti: « They must have insiste on the age. What do you think about it? », eximius testis respondet: « Yes. They told me about it » (Summ., p. 40 ad Q.J.).

6. Indubium est actricem matrimonium inire statuisse tantummodo ob singulares qualitates morales, quas exstare in viro putabat et prae omnibus exigebat.

Fatetur enim Domina A.: « Le condizioni erano fatte. Fu detto che il matrimonio non si sarebbe fatto, se il marito avrebbe oltre 30 anni di età. Questo fu comunicato a T., era il 1 maggio 1983. Inoltre anche ai genitori e i due zii di T... Loro erano d'accordo. La zia del marito ci portò il certificato del battesimo e ce lo mostrò. Era scritto in quel documento la data: 21 maggio 1953. I miei genitori mi hanno detto questo. Questo era il giorno prima del fidanzamento... C'è stato detto che lui era nato il 21 maggio 1953. Si io lo sapevo. I miei genitori mi avevano detto » (Summ., p. 36 ad 10-16).

Quae omnia confirmat actricis pater, qui asseverat: « Abbiamo detto che se il ragazzo avesse tutte le qualità: educazione; l'età e le altre qualità, potremmo pensare al matrimonio » (Summ., p. 34 ad D.R.); « Per quanto riguarda l'età, perché la ragazza, avendo 24 anni di età, noi non volevamo che la differenza di età di essere più di 3 o 4 anni... Questo fu comunicato alla zia, a T., allo zio, poi ai genitori del ragazzo, agli zii del ragazzo e alla mamma del ragazzo a Kadaplamattam. Tutti hanno risposto che il ragazzo aveva 29 anni e sei mesi di età. Noi abbiamo detto soltanto che una condizione basterebbe » (ib., p. 38 ad 8-10).

Ex quibus colligitur mulierem praecipue ob qualitates in sponso exigitas, quas viri ostenderat, suum consensum matrimonio dedisse.

7. Mulierem in gravem errorem incidisse circa qualitates in viro exigitas, clare patet non solum ex modo sese gerendi viri conventi perdurante vita coniugali, sed etiam ex nonnullis factis prae-nuptialibus, quae ipse sponsam eiusque familiares callide celavit.

Inito coniugio, apparuit defectus qualitatum, quas mulierin convento exegebat.

Vir statim vitam impossibilem uxori reddidit, omnino diversum se ostendens a persona perdurante sponsaliorum tempore ab actrice cognita.

Lamentatur, enim, mulier: « Dopo un periodo di due mesi dal matrimonio siamo andati alla casa dei suoi genitori... Per alcuni giorni eravamo lì. Un giorno ho visto nel diario di T. la data della sua nascita scritta: 21 maggio 1945; la differenza di otto anni. Allora la differenza tra di noi è 13,5 (tredici e mezzo), una differenza molto grande. Prima non riuscì a capire questo come un tradimento "un inganno". Spaventata così chiesi una spiegazione. Lui mi disse: "Dopo ti spiegherò". Poi ho visto una ricetta del medico fatta per T. dove era scritto: 38 anni di età. Allora mio dubbio è diventato più forte. Comincio a sentire dentro di me che lui non è più quel giovane sincero di trenta anni con cui il mio matrimonio fu celebrato... T. mi disse: « Il giorno della mia nascita è il 21 maggio 1945. Perciò ho 38 anni di età ». Poi ho parlato apertamente di questo suo inganno, soltanto con suo consenso. Per nascondere questo inganno i documenti della Chiesa sono stati falsificati, per quanto riguarda la data della nascita. Un suo zio si chiama J., insieme con T. andarono per ottenere il certificato del battesimo dalla Chiesa di Kadaplamattam. Il notaio, avendo ricevuto denaro, scrisse l'età come 21 maggio 1953, otto anni meno di ciò che era nel documento originale, facendo 30 anni di età per T. Il parroco firmò il documento, avendo fiducia nel notaio. Quel certificato fu consegnato al Padre P., il parroco di Kanjangad. Seguendo questo certificato, il registro di Kanjangad contiene questa data di nascita. Poi J., zio di T., e un suo cugino, si chiam B... presero dal parroco quel certificato e lo distrussero. T. raccontò tutto questo. Dopo un giorno J., lo zio di T., quando è stato chiesto dal mio padre, confessò la verità » (Summ., pp. 27-29).

« Similmente — pergit actrix — anche in altre cose lui mi ha detto delle bugie. Una volta mi disse che lui avrebbe fatto due anni dell'università. Poi mi disse che lui ha fatto soltanto tre mesi nell'università. Poi quando ho saputo la verità, lui mi disse che ha fatto soltanto l'esame di maturità. Poi ho saputo dal paese nostro che lui non ha potuto superare gli esami di maturità » (Summ., p. 29).

« Per quanto riguarda il disturbo mentale prima del fidanzamento — adhuc explicat actrix — poi abbiamo saputo che T. ha avuto depressione mentale spesse volte... Fece commercio insieme con lo zio J... perse tutto il denaro perché non era capace... Durante il disturbo mentale, lui a questa età adulta piange come un bambino... si gettava sul letto come un blocco di legno... Quando si arrabbiava e quando piangeva la faccia sua non era normale... Inoltre a questa malattia mentale, descritta sopra; lui ha anche malattia fisica... Ciò che mi disturba di più è il fatto che lui non ha detto la verità per quanto riguarda la condizione mentale e poi mi ha ingannato quando il matrimonio fu negoziato » (Summ., pp. 29-31; cfr. Summ., pp. 34-35; 36-38).

Quae omnia plene confirmat actricis pater (Summ., pp. 35-36; 38-39).

8. Ex tabulis processualibus incunctanter deprehenditur virum conventum esse virum valde diversum quoad indolem, moralitatem et statum civilem, a sponso quem mulier noverat et ducere intenderat.

Actrix ideo in gravem errorem incidit et tantum post nuptias degegit conventum prorsus carere qualitatibus quas ipsa antematinum directe et principaliter in futuro coniuge invenire exigebat, ut dignam ac serenam collocationem acquireret, atque pro certo habuit se vitam cum Domino T. ducere non potuisse. Certo certius A., T. non nupsisset, si eius personalitatem cognovisset.

Fatetur ad rem, actrix: « Pensando ad una vita coniugale con un marito di età media, uno che mi ha ingannato, io vorrei comunicare a sua Eccellenza che questo sarebbe impossibile per me a vivere con lui. Spero che sua Eccellenza ascolterà questa mia petizione » (Summ., p. 29); « mi ha ingannato quando il matrimonio fu negoziato. Perciò io considero la vita con uomo che mi ha ingannato come terribile e impensabile » (Summ., p. 31).

Quaerenti: « Non vuole vivere insieme con T. » (Summ., p. 35)? actrix, absque ulla haesitatione, respondet: « No. Questo è impossibile. Lui non è normale... La vita sua è terribile » (ib.).

Actricis pater, sua vice, affirmat: « Io non voglio questo uomo come marito della mia figlia » (Summ., p. 36).

Plane idcirco conveniendum est cum appellata sententia, quae animadvertit: « So it is clear the certificate the Defendant produced was a false one and the Plaintiff says she married on the strength of that certificate and would not have married if the correct date of birth was known... There are not many witnesses in this case. The Defendant and his people have not appeared in the Court. But the points are definitely proved even though the false certificate is not available. The sworn testimony of the Vicar of Kanhangad and the certificate he has given are enough to prove it » (Summ., p. 2).

Vir conventus rite citatus est, sed numquam comparuit neque testes induxit, sed omnibus perpensis atque cribratis, mulieris actricis instantia ex actis satis evincitur.

9. Defectus qualitatum in viro convento in peculiaribus rerum adiunctis, in quibus actrix versabatur, consortium vitae coniugalis haud dubie graviter perturbare valuit et revera graviter perturbavit. De facto actrix, detecto errore, statim communionem coniugalem abruptit.

Error a convento inductus, in quem actrix prolapsa est et qui causam dedit nuptiali contractui, matrimonium irritum reddit, quia qualitates a muliere postulas, tamquam ad substantiam pacti matrimonialis pertinentes, omnino in viro defuerunt.

Actrix directe et principaliter suum consensum in qualitates morales viri dirigere intendebat et indirecte et subordinate in personam. In casu obiectum contractus, in quo voluntas mulieris serio et principaliter directa fuerat, desideratur et ideo ipsum matrimonium, ob consensus defectum, irritum evasit.

Quibus omnibus sive in iure sive in facto perpensis, Nos infrascripti Patres Auditores de Turno, pro Tribunali sedentes et solum Deum prae oculis habentes, Christi Nomine invocato, declaramus, pronuntiamus et definitive sententiamus, ad dubium propositum respondententes:

« AFFIRMATIVE » sue CONSTARE DE MATRIMONII NULLITATE, in casu, ex adducto capite erroris in qualitate personae directe et principaliter intenta ex parte mulieris actricis.

*Marius F. Pompedda, Ponens  
Cormac Burke  
Thomas G. Doran*

(*Omissis*).

**La connessione tra l'errore nella qualità « directe et principaliter intenta » ed il dolo invalidante del consenso matrimoniale.**

1. *Introduzione.*

La sentenza presenta il caso di un matrimonio celebrato nell'anno 83 nell'India, prima dell'entrata in vigore del Codice dell'83. A. e T., dopo le negoziazioni che solitamente si fanno tra le rispettive famiglie nella società indiana, in cui si stabiliscono i termini del matrimonio, la dote, le condizioni che si esigono in ognuno dei coniugi, decisero di contrarre il matrimonio. I parenti dell'attrice, d'accordo con essa, esigettero, per accettare il matrimonio, queste condizioni: età non oltre i trenta anni, livello di educazione almeno pre-universitario, persona di vita retta e di buona fama. I parenti del convenuto accettarono queste condizioni.

Tanto il convenuto come i suoi parenti rassicurarono che c'erano queste condizioni, presentando, anzi, una copia del certificato di battesimo in cui constava chiaramente la data di nascita. Chiariti questi aspetti, contrassero il matrimonio.

Due mesi dopo la celebrazione del matrimonio l'attrice scoprì che l'atto di battesimo era stato alterato, nel punto in cui il convenuto appariva avere otto anni in meno di quelli effettivi. D'altra parte, seppe che non aveva neanche finito gli studi di scuola media ed era, al contrario di quanto sembrava, una persona con un grave handicap psicologico e problemi di personalità.

L'attrice, nello scoprire l'inganno, reagì fortemente, affermando di essere incapace di vivere con chi la aveva ingannata in quel modo: lei e la sua famiglia avevano stabilito delle condizioni per il matrimonio ed erano stati raggirati riguardo all'esistenza di tali requisiti, al punto da non considerarsi sposata con T. Interruppero la vita coniugale e poco dopo l'attrice chiese la dichiarazione di nullità del loro matrimonio.

Dopo alcune incidenze processuali, in cui si discusse sul tribunale competente, decidendosi che il tribunale competente era quello di Calcutta « *ratione contractus* », si diede una sentenza di nullità del matrimonio « *for deceit (in sponsa) of an important quality viz. the age in the Defendant* », dopo di che appellò il difensore del vincolo. Il Tribunale di Seconda Istanza decise a favore del matrimonio, sentenza contro la quale l'attrice presentò appello presso la Rota Romana in Terza Istanza.

Il *dubium* della causa venne fissato in questo modo: « *An constet de matrimonii nullitate, in casu, ob dolum vel ob errorem qualitatis* ». L'errore

nelle qualità ed il dolo sono due delle questioni più discusse nell'odierna dottrina e nella giurisprudenza. In questo commento, prendendo spunto dalla trattazione della sentenza, speriamo di riuscire nell'intento di spiegare alcuni criteri da eseguire nell'applicazione di queste due fattispecie, cominciando dall'errore nelle qualità.

## 2. L'errore « in qualitate directe et principaliter intenta ».

a) *La nozione di persona.* — Il matrimonio si celebrò vigente il Codice del 17, e quindi un primo punto da chiarire è la determinazione della normativa applicabile al caso. Dopo aver fatto un accurato studio delle norme di ambedue i Codici sull'errore, il ponente conclude che, benché il canone 1097 introduca un'importante modifica riguardo alla vecchia legislazione, possiamo affermare che la novità sia soltanto formale e, quindi, il canone 1097 nei suoi due paragrafi fornirebbe un criterio interpretativo nell'applicazione delle fattispecie dell'errore stabilite dal canone 1083 del Codice del 17 ai matrimoni celebrati prima dell'entrata in vigore del Codice attuale. Il Codice del 17 faceva riferimento soltanto alla persona: errore circa la persona o errore circa una qualità *redundans* in errore nella persona. Il Codice dell'83, invece, distingue tra l'errore nella persona e l'errore nelle sue qualità. L'errore nella qualità renderebbe nullo il consenso soltanto nella misura in cui questa qualità abbia sostituito, nell'oggetto del consenso, la persona. Così dice la sentenza: « quando nempe nubentes *prae* persona physica obiectum suae intentionis ponunt qualitatem aliquam » (n. 2/a).

Uno dei primi problemi che si presentano nell'interpretazione di tale fattispecie è questo: è rimasto inalterato il canone 1083 § 1 del CIC 17 nel nuovo canone 1097 § 1 del CIC 83? Bonnet <sup>(1)</sup> e Pompedda <sup>(2)</sup> pensano di sì, salvi i cambiamenti di stile (circa *personam* / in persona). Il CIC 17 diceva *circa* e il CIC 83 dice *in*. Resta comunque chiaro che si è voluto sostituire un termine generico con un termine più specifico. Se prima poteva essere lecito fare — a seconda della lettera della norma — un'interpretazione larga del termine *persona*, oggi non si può fare, soprattutto se si tiene conto dei motivi per cui ebbe luogo questo cambiamento di preposizione. *Persona* significa lo stesso del CIC 17 e nel CIC 83: persona fisica <sup>(3)</sup>.

(1) P.A. BONNET, *Introduzione al consenso matrimoniale canonico*, Milano, 1985, pp. 67 ss.

(2) M.F. POMPEDDA, *Studi di Diritto Matrimoniale Canonico*, Milano, 1993, pp. 216-217.

(3) Relativamente allo sviluppo della fattispecie dell'errore invalidante del consenso matrimoniale e la nozione di persona si può vedere U. NAVARRETE, *Error circa personam et error circa qualitates communes seu non identificantes personam (c. 1097)*, in *Periodica* 82 (1993), pp. 637-667.

Alcuni autori, seguendo la notissima sentenza c. Canals del 21 aprile 1970 <sup>(4)</sup>, ribadiscono che la nozione di persona ha subito delle modifiche. Ricciardi, ad esempio, afferma che l'errore nella persona deve comunque « essere esteso all'errore circa gli elementi essenziali che identificano la persona della controparte nella sua integrità » <sup>(5)</sup>. Allo stesso modo, il Moneta dice che « un'interpretazione del diritto positivo attenta alla realtà naturale del matrimonio non può quindi che condurre ad intendere la figura dell'*error in persona* prevista dal can. 1097 § 1 non circoscritta all'individualità fisica dell'altro contraente, ma estesa a tutte quelle qualità che incidono in modo radicale e determinante sulla personalità di esso, tanto da renderlo, sotto il profilo morale ed esistenziale, un individuo sostanzialmente diverso da quello che appare all'esterno al momento della prestazione del consenso matrimoniale » <sup>(6)</sup>. Il termine *persona* avrebbe oggi un senso più largo. Non sarebbe soltanto l'errore sulla persona fisica, in quanto la nozione di persona dovrebbe comunque estendersi alla nozione di *personalità*, cioè, la persona intesa nell'insieme delle sue qualità, circostanze sociali, storiche, morali, ecc. Codesta interpretazione, a nostro avviso, altera il testo legale.

Non possiamo non ammettere — indica la sentenza oggetto del nostro commento — che ci sia stato uno sviluppo culturale della nozione di persona. Però, resta chiaro che, se il Legislatore avesse voluto intendere la nozione di persona in senso più largo, avrebbe usato un termine più ampio, come quello di *personalità*. Aniché errore nella persona, avrebbe parlato di errore nella personalità. Non è quindi ammissibile sostituire i termini utilizzati dal Legislatore per quelli che ci sembra volesse usare, soprattutto se ci troviamo di fronte a un canone che determina una causale di nullità del consenso matrimoniale: nel dubbio sulla estensione del termine, dobbiamo stare per la interpretazione più ristretta (cfr. can. 18). Benché forse prima si potesse fare questa interpretazione dal termine *persona*, nella redazione del vigente can. 1097 ciò non è possibile senza distorcere la norma, la quale distingue nettamente tra la persona (§ 1) e le sue qualità (§ 2) <sup>(7)</sup>.

Come afferma Carreras, una questione di grande importanza è la comprensione della nozione di persona come un prerequisite alla retta applicazio-

<sup>(4)</sup> SRRD 62 (1970), pp. 371 ss.

<sup>(5)</sup> G. RICCIARDI, *Errore sulla persona ed errore sulla qualità*, in *La nuova legislazione matrimoniale canonica*, Città del Vaticano, 1986, p. 71.

<sup>(6)</sup> P. MONETA, *Il matrimonio nel nuovo Diritto Canonico*, Genova, 1991, p. 148. Nello stesso senso VITALE-BERLINGÒ, *Il matrimonio canonico*, Milano, 1994, pp. 94-98. BERLINGÒ, in un recente saggio, ribadisce che il concetto di persona di Canals non è ammissibile, benché poi, per un'altra via, arrivi ad una nozione di persona molto simile. Cfr. S. BERLINGÒ, *Autonomia delle diverse fattispecie normative dell'errore e del dolo previste nei can. 1097-1099 del Codice di Diritto Canonico*, in *In charitate iustitia* 2 (1994), pp. 218-221.

<sup>(7)</sup> Cfr. COMMUNICATIONES IX, 2 (1977), pp. 371 ss.

Ne della normativa riguardante l'errore nel consenso matrimoniale. Ribadisce che, in tanti casi, la scusa di applicare la *norma personalista* — secondo cui, come affermano alcuni autori, la persona non può venir ridotta alla mera individualità fisica ma deve essere considerata in tutta la sua ricchezza e complessità — si commettono degli abusi contro la persona, che diventa *oggetto di uso*, ossia proprio quello che secondo la norma personalista si dovrebbe evitare. « La norma personalista — scrive Carreras — en efecto, impide que la persona sea considerada como un número entre una multitud, como un simple individuo. Pero, al mismo tiempo, mediante un correcta interpretación de la misma, se evitarán los posibles abusos en que se puede incurrir en esta materia, ya sea por querer sustituir el concepto de persona física por una vaga e indeterminable noción de "personalidad", ya sea por el intento de sobrevalorar alguna cualidades que son objetivamente importantes desde el punto de vista institucional » (8).

Questa distinzione appare con chiarezza nella determinazione fatta dallo stesso Legislatore nel § 2 dello stesso can. 1097: « L'errore circa una qualità della persona, quantunque sia causa del contratto, non rende nullo il matrimonio, eccetto che tale qualità sia intesa direttamente e principalmente ». Distingue nettamente tra la persona e le sue qualità, ove si conclude che una interpretazione del termine *persona* del can. 1097 nel senso della *personalità* sarebbe una interpretazione al di fuori della norma e quindi inaccettabile (9).

b) *L'errore in qualità e l'oggetto del patto coniugale*. — Una adeguata interpretazione dei canoni 1083 § 2, 1 CIC 17 e 1097 § 2 CIC 83 ci porta alla conclusione, già stabilita dalla dottrina e dalla giurisprudenza anteriori, che il semplice errore non rende nullo il consenso matrimoniale, qualora non intacchi l'oggetto stesso del patto coniugale, cioè la persona stessa dei coniugi (10). Perciò, come afferma la sentenza, « *qualitas, super qua forte quis in contrahendo errat, quantumvis maximi momenti, ex se et veluti obiective tantummodo vim non consequitur super valore matrimonii nisi illa qualitas inserviat*

(8) J. CARRERAS, *La norma personalista y las cualidades de la persona*, in *Ius Ecclesiae* 3 (1991), pp. 602-603.

(9) In questo senso, J. FORNÉS, *Derecho Matrimonial Canónico*, Madrid, 1992, pp. 114-115; U. NAVARRETE, *Error circa personam et error circa qualitates...*, cit., pp. 659-665.

(10) Cfr., tra altri, A. BERNÁRDEZ CANTÓN, *Compendio de Derecho Matrimonial Canónico*, Madrid, 1994, p. 148; O. GIACCHI, *Il consenso nel matrimonio canonico*, Milano, 1968, p. 73; M. LÓPEZ ALARCÓN, *El error « qualitatís personae » en el consentimiento matrimonial según el nuevo Código de Derecho Canónico*, Murcia, 1983; T. DE JORIO, *L'« error qualitatís » nel matrimonio canonico*, in *Il Diritto Ecclesiastico* (1991), pp. 119-135; V. GUITARTE IZQUIERDO, *Error de cualidad y matrimonio en la vigente ley canónica*, in *Ius Canonicum* 27 (1987), pp. 200-221; J.I. BAÑARES, *En torno al tratamiento del « error qualitatís » en el Código actual*, in *Ius Canonicum*, 28 (1988), pp. 647-662.

Ad personam identificandam aut directe et principaliter intendatur substituens ipsam personam in intentione contrahentis » (n. 2/l).

La persona acquisisce un determinato significato secondo il suo contesto storico e le sue qualità intellettuali, morali, religiose, sociali, ecc. La canonistica deve risolvere due problemi: che cosa stabilisca il Legislatore riguardo all'errore in genere e riguardo all'errore che attiene al consenso matrimoniale. Dobbiamo quindi far riferimento al can. 126, a norma del quale: « L'atto posto per ignoranza o per errore, che verta intorno a ciò che ne costituisce la sostanza, o che ricada nella condizione *sine qua non*, è nullo; altrimenti vale, se dal diritto non è disposto altro, ma l'atto compiuto per ignoranza e per errore può dar luogo all'azione rescissoria a norma del diritto ».

Appare chiaro, allora, perché l'errore nella persona (can. 1097 § 1) rende nullo il consenso matrimoniale, dato che i coniugi, in quanto uomo e donna determinati e specifici — nella loro coniugalità — sono l'oggetto del dono-accettazione che costituisce il patto coniugale. L'errore nella persona costituisce necessariamente un errore nella stessa sostanza del patto coniugale, in quanto il matrimonio si contrae con una persona determinata, e non con l'istituzione. Benché l'*iter* possa essere svariatisimo, il risultato è simile: ci deve essere una volontà matrimoniale e con una persona determinata.

Il già citato canone 126 fa riferimento ad altre due fattispecie: l'errore che ricada su una condizione *sine qua non*, e l'ignoranza o l'errore su un elemento accidentale, caso quest'ultimo in cui il contratto sarebbe rescindibile. Sarebbe il can. 1102 una specificazione del canone 126 riferita al consenso matrimoniale? Pensiamo di sì. La prima fattispecie, nel caso del consenso matrimoniale, sarebbe riconducibile alla fattispecie del can. 1102 sul consenso condizionato. L'altra fattispecie, appare chiaramente, non è applicabile al matrimonio, indissolubile *ex natura sua*.

Certamente, in tutte le persone si deve distinguere la stessa identità fisica dalla qualità o le qualità di cui ornata. Una cosa è la persona (persona fisica) e un'altra la personalità (persona nella sua globalità, circostanze e qualità). D'altra parte, resta chiaro che ci saranno sempre delle differenze tra la persona concreta e la persona come si pensa che sia. In tutti i processi amorosi è proprio dell'essere umano idealizzare la persona amata, che poi si concretizza con le sue virtù e le sue mancanze, nella vita matrimoniale, dato anche quel po' di « dolo » che c'è in ambedue i promessi sposi, che desiderano apparire davanti alla persona amata migliori di quello che in realtà sono, allo scopo di conquistare tutto l'affetto. Ma sarebbe del tutto illogico dire che questi errori *normali* possano in qualche modo intaccare la validità del consenso matrimoniale. Questo potrebbe succedere soltanto se tali errori oltre-

passano la normalità, incidendo sulla stessa sostanza — l'oggetto — del patto coniugale. Per questo, un criterio idoneo a valutare la rilevanza dell'errore è la sua incidenza nel processo di formazione della volontà matrimoniale il che, al di sopra delle limitazioni già menzionate, richiede un ambiente di fiducia e conoscenza reciproche, proprio dell'autentico amore coniugale.

Perché, allora, l'errore nella qualità *directe et principaliter intenta* rende nullo il consenso? La risposta proveniente da gran parte della dottrina — e che, possiamo dire, viene raccolta dalla sentenza (cfr. n. 2/m, n, l) — è questa: non perché sia un errore sulla persona, ma perché nell'intendere quella qualità in un modo diretto e principale, detta qualità diventa parte essenziale dell'oggetto del consenso matrimoniale, in modo tale che un errore su questa qualità sarebbe un errore sostanziale sull'oggetto stesso del patto coniugale. Il can. 1097 § 2 sarebbe, perciò, un'altra applicazione del principio generale stabilito dal citato can. 126.

Il can. 1097 non sarebbe, quindi, una innovazione di diritto positivo, bensì un tentativo di esprimere con più chiarezza, mediante espressioni tecniche più precise, una realtà che costituisce un elemento del diritto naturale. Pertanto è un canone che riesce ad esprimere meglio del vecchio can. 1083 l'influsso dell'errore nel consenso matrimoniale. È, a dire del Moneta, « un notevole sforzo di chiarificazione sistematica, che dovrebbe eliminare quelle incertezze che avevano spesso caratterizzato l'applicazione di questa particolare anomalia consensuale »<sup>(11)</sup>. Da ciò si deduce che questo canone possa venir applicato ai matrimoni celebrati prima del Codice dell'83 o, almeno, essere utilizzato come criterio interpretativo della norma applicabile a tali matrimoni.

Indubbiamente, l'applicazione di questa fattispecie presenta alcune difficoltà, in quanto è difficile stabilire e provare in quale misura sia stata voluta una qualità, fino a diventare una qualità *directe et principaliter intenta*. Prova di ciò è l'amplissima varietà di opinioni della dottrina<sup>(12)</sup> e della giurisprudenza rotale nella quale, in non poche occasioni, situazioni di errore nella qualità sono state risolte per mezzo della condizione implicita<sup>(13)</sup>. È difficile, d'altra parte, determinare quando la volontà delle parti, più che alle persone, sia stata rivolta a una qualità fino al punto da annullare la persona

---

(11) P. MONETA, *Il matrimonio nel nuovo Diritto...*, cit., p. 151.

(12) Un lungo elenco di scritti riguardo a questa materia si può trovare in P.A. BONNET, *Condizione impropria ed errore sulla « qualitas directe et principaliter intenta » quali cause di nullità matrimoniale* (commento a una c. Augustoni del 10 luglio 1984), in *Il Diritto Ecclesiastico* (1985), p. 439, nota 75.

(13) Cfr. c. Huot, 24 novembre 1987, in *Il Diritto Ecclesiastico*, (1988), pp. 462-474; c. Faltin, 24 luglio 1991, in *Il Diritto Ecclesiastico*, (1991), pp. 490-503; c. Fughini, 20 dicem-

stessa, caso in cui ci potremmo trovare davanti ad una fattispecie di simulazione o esclusione del consenso matrimoniale.

Che cosa significa intendere una qualità *direttamente e principalmente*? È una domanda molto impegnativa. Pensiamo che lo stesso Alfonso Maria di Liguori<sup>(14)</sup>, autore di questa espressione, si rese conto delle difficoltà che da essa nascevano. Forse per questo ha curato molto i termini utilizzati, dicendo che la persona si vuole *meno principalmente* della qualità e non *secondariamente*, il che significherebbe ammettere che possa diventare oggetto o mezzo, se non la si vuole in se stessa. Non si potrebbe mai accettare l'idea che la persona divenga un mezzo, uno strumento; cosa che capiterebbe qualora si subordinasse la volontà alla qualità fino al punto di far prevalere soltanto la qualità *incarnata* rispetto alla persona con cui si contrae il matrimonio. Proprio per questo motivo abbiamo detto prima che la volontà indirizzata ad una qualità *direttamente e principalmente intesa* può trovarsi molto vicina — se non c'è una volontà condizionata — alla fattispecie della esclusione del consenso matrimoniale, il quale, per la sua propria natura, esige come oggetto la persona dell'altro, in quanto uomo e donna, nella sua coniugalità<sup>(15)</sup>.

È comunque importante tener presente che le tre regole di S. Alfonso, specialmente la terza, non ebbero grande successo nella dottrina e nella giurisprudenza fino a metà di questo secolo, quando vennero raccolte in alcune sentenze della giurisprudenza della Rota Romana, tra cui vale la pena indicare la sentenza c. Heard del 21 giugno 1941<sup>(16)</sup> e la nota c. Canals del 21 aprile 1970<sup>(17)</sup>, le quali ebbero un grande influsso nella riforma della fatti-

---

bre 1989, in *Il Diritto Ecclesiastico*, (1990), pp. 12-23; c. Palestro, 22 maggio 1991, in *Il Diritto Ecclesiastico*, (1991), pp. 514-529; c. Lanversin, 15 giugno 1991, in *Ius Ecclesiae*, 3 (1991), pp. 589-623.

<sup>(14)</sup> A.M. DI LIGUORI, *Theologia Moralis*, Bassani 1832, lib. VI, Tract. VI, c. III, n. 1016.

<sup>(15)</sup> Se si vuole una qualità personale, legata in qualche modo all'essenza del matrimonio, di solito quello che si vuole è la persona attraverso le sue qualità: la persona *per* le sue qualità. Non vi sarebbe proprio in questo caso una qualità *directe et principaliter intenta*. Invece, se quello che si intende fosse una qualità che non ha niente a che vedere con l'altro contraente nella sua coniugalità, una qualità sconnessa dalla persona che la si intenda al di sopra di tutto — ad esempio la sua ricchezza, i suoi beni, la sua posizione —, è più probabile che, anziché l'altro in quanto coniuge, quello si stia volendo sia la ricchezza, la posizione, ecc. Non ci sarebbe, forse, il grave pericolo di una simulazione?

<sup>(16)</sup> SRRD 33 (1941), p. 530, n. 2: « sed non est absolute exclusum dare casum in quo, per circumstantias, praevalens intentio valeat demonstrari (...). Can. 1083 dum ponit errorem circa qualitatem personae matrimonium dirimere quoties error qualitatis redundet in errorem personae et silet omnino de necessitate habendi conditionem aut pactum ad id probandum, clare insinuat et aliam viam patere posse ad ostendendum etiam in foro externo errorem qualitatis in personam verti ».

<sup>(17)</sup> SRRD 62 (1970). In questa sentenza si ricordano le regole del Liguori, e se ne qualifica la terza come un « notio minus stricta » di persona, per poi aggiungere una terza nozione più larga, quella di *personalità*, a cui abbiamo già accennato.

specie dell'errore invalidante del consenso nel Codice dell'83, sia per quanto riguarda la stessa formulazione del canone, sia per la delimitazione della fattispecie di fronte alle interpretazioni eccessivamente larghe fatte da alcuni settori della dottrina e della giurisprudenza <sup>(18)</sup>.

### 3. *Il dolo invalidante.*

Nella sentenza commentata il *dubium* si stabilì nelle fattispecie di errore in qualità e dolo. Detta sentenza, dopo l'analisi accurata della fattispecie dell'errore *in qualitate*, fa riferimento al dolo, citando i canoni 125, sul dolo in genere, e 1098, riguardante il dolo nel consenso matrimoniale (cfr. n. 3). Specifica poi che la comprensione di questa norma e la sua applicazione o meno ai matrimoni anteriori al Codice dell'83, com'è il caso del matrimonio di cui è oggetto la causa, presenta molte difficoltà per la dottrina e per la giurisprudenza.

Indica poi le caratteristiche del dolo invalidante del consenso matrimoniale, che analizzeremo brevemente, soffermandoci di più sulla gravità della qualità. Queste caratteristiche sono le seguenti:

a) che il nubente sia stato raggirato. Cioè, che le macchinazioni e l'inganno causato da questo siano la causa per cui sia stato celebrato il matrimonio. L'errore che porta la persona a contrarre invalidamente il matrimonio deve essere quello che la dottrina e la giurisprudenza definiscono un errore *causam dans*. Infatti, quando si verifica l'ipotesi dell'intento doloso e tuttavia la persona non cade in errore o, esistendo l'errore, questo non è stato determinante nella sua decisione di celebrare il matrimonio, non esistono gli estremi del dolo invalidante. Come ribadisce il Bernárdez, il dolo « debe ser *causam dans*, o antecedere, por quanto la persona es impelida a contraer debido al engaño que padece acerca de una cualidad, que de ser conocida le hubiera apartado del propósito matrimonial » <sup>(19)</sup>;

b) che il raggirato abbia avuto come scopo quello di ottenere il consenso del contraente: « ad obtinendum consensum patrato », dice il canone. In altre parole, il Legislatore esige che il dolo sia *diretto*. Questo elemento fa riferimento al *motivo* dell'azione dolosa, che deve mirare ad ottenere il consenso dell'altro;

c) che il dolo sia su una qualità dell'altro contraente, tenendo conto dell'importanza delle qualità nella conoscenza delle persone. Senza alcun

<sup>(17)</sup> Cfr. U. NAVARRETE, *Error circa personam et error circa qualitates...*, cit., pp. 650-665.

<sup>(18)</sup> A. BERNÁRDEZ CANTÓN, *Compendio de Derecho Matrimonial...*, cit., p. 152.

dubbio, possiamo trovare in questa fattispecie una applicazione corretta della norma personalista studiata precedentemente e della nozione di persona che scaturisce dagli insegnamenti del Concilio Vaticano II;

d) Che la mancanza di questa qualità, per la sua stessa natura, possa perturbare gravemente la comunità di vita coniugale. La perturbazione del consorzio coniugale — stabilisce la norma — deve essere grave. Questa gravità, afferma la sentenza (cfr. n. 3), non si deve confondere con le comuni, e talvolta gravi, difficoltà che non hanno la sua origine nel dolo, bensì in determinate circostanze di tipo sociale, culturale, economico, ecc. La gravità della qualità, a nostro avviso, non è un criterio *aprioristico* che serve allo scopo di escludere casi di dolo per considerare che oggettivamente la qualità su cui ricade l'errore non sia importante, tenendo conto degli elementi oggettivi della comunità di vita coniugale. Devono considerarsi le circostanze del caso, le quali determinano se una qualità può perturbare gravemente o no la comunità di vita coniugale nella situazione concreta. Ad esempio, nessuno potrebbe dire che una differenza di età di cinque anni sia una qualità che *suapte natura* — considerata in astratto — può perturbare la comunità di vita coniugale ma, nel caso che ci interessa, non vi è alcun dubbio: il dolo su detta qualità poteva perturbare — come infatti lo fece — la comunità coniugale. La decisione del giudice, che deve essere sempre una decisione prudentiale, non può non tener conto — entro l'oggettività della norma — delle circostanze del caso concreto al quale deve applicare la norma<sup>(20)</sup>. Per questo, può essere di grande utilità, benché non determinante del carattere invalidante del dolo, la reazione del coniuge ingannato nel momento in cui scopre le macchinazioni di cui sia stato vittima.

Benché in un primo approccio alla lettera del canone possa sembrare semplice la individuazione della fattispecie del dolo, la determinazione della gravità della qualità da parte del giudice nel caso concreto diventa un compito assai difficile. Il canone stabilisce « circa aliquam alterius partis qualitatem, quae *suapte natura* consortium vitae coniugalis perturbare *potest* ». È molto importante capire il senso dei termini utilizzati dal Legislatore. Da una parte, come scrisse Viladrich nel commento al canone, « con esta fórmula el Legislador significa que la cualidad ha de ser *objetivamente grave* y establece el *consorcio de vida conyugal* como punto objetivo de referencia de la gravedad de la cualidad »<sup>(21)</sup>.

<sup>(20)</sup> Sulla gravità della qualità si può vedere la sentenza c. Burke del 25 dicembre 1990, nn. 11-15, in *Ius Ecclesiae* 3 (1991), pp. 625-641.

<sup>(21)</sup> P.J. VILADRICH, *Comentario al canon 1098 del CIC*, in *Código de Derecho Canónico*, Edición anotada a cargo del Instituto Martín de Azpilcueta, Pamplona, 1987, p. 661.

Ciononostante, questo non significa che si possa fare un elenco chiuso delle qualità sulle quali l'errore causato dall'azione dolosa renderebbe nullo il matrimonio. Vi sono casi evidenti perché stabiliti dallo stesso Legislatore, come per esempio il dolo sulla sterilità di uno dei contraenti, ipotesi prevista dal can. 1084 § 3 del Codice riguardante l'impotenza <sup>(22)</sup>.

Per tutto ciò pensiamo che, comunque sia vero che il dolo deve essere grave e deve far riferimento a una qualità grave, non possiamo dire che soltanto il dolo su *determinate* qualità già stabilite renderebbe nullo il consenso matrimoniale. Vi sono delle qualità che, benché in se stesse e considerate in astratto potebbero non disturbare gravemente una qualunque comunità di vita coniugale, nel caso concreto, per la gravità dell'inganno e delle macchinazioni, distruggerebbero la possibilità stessa di instaurare il consorzio di vita coniugale, perché mancherebbe uno degli elementi essenziali, ossia la volontà di donarsi sinceramente all'altro proprio in quanto coniuge, persona-uomo e persona-donna, ciascuno nella propria coniugalità.

In fin dei conti, a nostro avviso, il giudice deve far riferimento alla specifica e determinata comunità di vita coniugale, cioè, all'importanza che la qualità oggetto del dolo ebbe nell'origine e sviluppo della volontà matrimoniale del caso concreto. Ne deriva l'importanza dell'analisi della reazione del coniuge raggiunto al momento di venire a conoscenza delle macchinazioni di cui fu destinatario, allo scopo di stabilire la rilevanza o meno del dolo: il classico *criterium reactionis* applicato dalla giurisprudenza nella prova della condizione. Ciò non significa che l'esistenza di problemi nella vita matrimoniale sia determinante per la rilevanza del dolo, il che significherebbe una possibile rottura del principio dell'indissolubilità del matrimonio, benché l'esistenza di questi problemi possa avere un importante valore di prova sulla gravità della qualità nel caso concreto, soprattutto se si dimostra che questi problemi hanno la loro origine nel dolo subito. Proprio per ciò, il Legislatore precisò con tanta cura i termini della norma, stabilendo che la qualità *può perturbare* e non che di fatto perturbi, il che significherebbe dedurre la rilevanza del dolo dalla posteriore vita matrimoniale, con la conseguente rottura della distinzione tra il vincolo matrimoniale e il suo atto fondazionale <sup>(23)</sup>.

#### 4. *Il rapporto tra il dolo e l'errore.*

Le caratteristiche della causa oggetto del nostro studio, nella quale si chiede la nullità del matrimonio per dolo e per errore sulle qualità direttamente e princi-

<sup>(22)</sup> Cfr. J. FORNÉS, *Derecho Matrimonial...*, cit., pp. 136-137.

<sup>(23)</sup> È un pericolo che vide con chiarezza FORNÉS, davanti al quale ribadisce: « Establecer el nexo de causalidad entre la cualidad y tales perturbaciones se hace, en la práctica, muy difícil.

palmente intese, ci permette di entrare nell'analisi di un'interessante questione che è stata oggetto di molte discussioni: il rapporto tra il dolo e l'errore. È il dolo una specificazione della figura dell'errore in qualità o è una figura autonoma? Alcuni autori pensano che la fattispecie del dolo sia un errore in qualità al quale il Legislatore abbia dato, per diritto positivo, rilevanza riguardo al consenso e che, per ciò, ne avrebbe efficacia invalidante. Altri, invece, pensano che sia una figura autonoma, più simile alla fattispecie di *metus*, che risponde ad esigenze di diritto naturale e, pertanto, applicabile a qualsiasi matrimonio. A nostro avviso, è possibile trovare una via di mezzo tra queste due impostazioni, che riesca a prendere gli aspetti di verità che in esse si trovano. Se ci soffermiamo sul risultato dell'azione dolosa, nei suoi effetti, è innegabile che il dolo somiglia alla fattispecie dell'errore in qualità. Come stabilisce lo stesso Legislatore, è comunque necessario che si sia causato un inganno « circa una qualità dell'altra parte, che per sua natura può perturbare gravemente la comunità di vita coniugale » perché possa parlarsi di dolo invalidante. Lo *status mentis* di chi subisce il dolo è simile a quello del nubente che formula un consenso viziato da errore sulle qualità dell'altro contraente. In questo senso, non c'è nessuna difficoltà a parlare di *errore dolosamente causato* nell'altro contraente.

Gli elementi che, in questo senso, distinguono l'errore doloso dal semplice errore nella qualità, il quale non rende nullo il consenso matrimoniale, sarebbero i seguenti:

a) l'errore doloso circa una qualità dell'altro contraente è un errore *causam dans*, e non sarà quindi necessario che la qualità sia stata intesa direttamente e principalmente. Cioè, basta che l'ingannato abbia deciso di contrarre il matrimonio a causa dell'errore circa una qualità dell'altro contraente — poi faremo riferimento alla gravità — perché l'errore possa essere motivo di nullità del matrimonio. È comunque necessario che l'errore sia stato causato dall'azione od omissione da parte dell'altro contraente o da terze persone;

b) il raggirò doloso deve versare su una qualità grave, cioè, « che per sua natura può perturbare gravemente la comunità di vita coniugale ». Conviene notare che nel caso dell'errore nella qualità *directe et principaliter intenta* non si dice nulla riguardo alla gravità della qualità benché, indubbiamente, sia assai difficile provare che una qualità secondaria e di poca importanza sia stata vo-

---

Con lo cual puede existir el peligro de otorgar relevancia a cualquier cualidad, si el matrimonio — o mejor, la vida matrimonial — se desarrolla con dificultades. Los cónyuges, ed efecto, podrían tender inconscientemente — e incluso de buena fe — a atribuir la causa de las calamidades a un dolo inicial y no a las posteriores deficiencias personales en el modo de comportarse entre sí. En estas condiciones, es claro que “la causa de nulidad” podría convertirse, sutilmente, en causa de “divorcio pleno”, con la consiguiente lesión del principio de indisolubilidad », *Ib.*, p. 138.

luta fino al punto di diventare oggetto essenziale del patto coniugale, sottomettendo il proprio consenso all'esistenza di codesta qualità. La gravità della qualità, abbiamo già detto, non può venir determinata in modo assoluto ed ipotetico, ma tenendo conto del caso concreto. Un buon criterio orientativo potrebbe essere l'analisi, nel caso particolare, della possibile contraddizione tra il dolo ordito e l'amore coniugale con le sue caratteristiche specifiche di conoscenza mutua, fiducia e dono reale della persona in quanto marito e moglie. Se il dolo è stato di tale gravità da rendere impossibile il sorgere dalla comunità coniugale, ci troveremo davanti alla fattispecie del dolo invalidante <sup>(24)</sup>.

A nostro avviso, quindi, non possiamo non dire che il dolo che rende nullo il consenso matrimoniale sia una fattispecie che specifica una situazione nell'ambito del più ampio concetto dell'errore in qualità. Ma ciò non significa che sia una semplice determinazione di diritto positivo fatta dal Legislatore ecclesiastico, il quale ha considerato conveniente dar rilevanza ad un errore che, per diritto naturale, non renderebbe nullo il consenso matrimoniale. Per cogliere il perché di questa affermazione è necessario soffermarsi su un altro aspetto del dolo, cioè, sull'itinerario dell'errore doloso, il quale è radicalmente diverso da quello dell'errore comune. Proprio per questa diversità il Legislatore ha stabilito la rilevanza del dolo come elemento che potrebbe rendere nullo il consenso matrimoniale. Ci troviamo allora di fronte ad autori che ribadiscono la fattispecie del dolo come figura autonoma <sup>(25)</sup>. Bernárdez, ad esempio, fa un paragone tra i requisiti della fattispecie del dolo e quelli del timore grave, e determina come elementi del dolo invalidante che debba essere *causam dans*, grave, estrinseco, ingiusto e diretto, cioè, provocato allo scopo di ottenere il consenso matrimoniale <sup>(26)</sup>. Siamo d'accordo su queste affermazioni dell'autore, ma ciò non significa che non possiamo ammettere che le conseguenze finali dell'azione dolosa — che ha le caratteristiche indicate dall'autore — siano diverse da quelle che causano il timore grave. Più che una perdita della libertà di decisione nel soggetto — come capita nel timore — vi troviamo una manipolazione ingiusta del processo conoscitivo del contraente che comporta un grave attentato contro la libertà di scelta. Nel caso del dolo, la manipolazione opera tramite l'intelletto, nel quale si produce un errore, e non direttamente sulla volontà.

<sup>(24)</sup> Cfr. J. CARRERAS, *Il dolo diretto ad ottenere il consenso, versione provvisoria*, Roma, 1993.

<sup>(25)</sup> Cfr. J.I. BAÑARES, *En torno al tratamiento del « error qualitatis »...*, cit., pp. 647-662; A. BERNÁRDEZ CANTÓN, *Compendio de Derecho Matrimonial...*, cit., pp. 150-153; J. CARRERAS, *Il dolo diretto ad ottenere il consenso*, cit.; J. FORNÉS, *Derecho Matrimonial...*, cit., pp. 135-138.

<sup>(26)</sup> Cfr. A. BERNÁRDEZ CANTÓN, *Compendio de Derecho Matrimonial...*, cit., pp. 152-153.

La norma sul dolo protegge, principalmente, il processo di formazione interna del consenso davanti alle macchinazioni fatte da altre persone che potrebbero limitare e persino annullare l'autentica libertà della persona nella scelta del proprio stato <sup>(27)</sup>. Non è altro che un riflesso di quel diritto fondamentale stabilito dal canone 219: « Tutti i fedeli hanno il diritto di essere immuni da qualsiasi costrizione nella scelta dello stato di vita ». Riteniamo, perciò, che si tratti di una determinazione di diritto naturale e quindi applicabile a tutti i matrimoni. Il pericolo, contro il quale la sentenza ci mette in guardia, sarebbe quello di ammettere che ogni qual volta ci sia un po' di dolo allora si potrebbe dichiarare la nullità del matrimonio. Riteniamo che, per ovviare a questo pericolo, dobbiamo esigere tutti i requisiti stabiliti dal Legislatore nella norma: soltanto nei casi in cui il raggirato causato con dolo — per ottenere il consenso — sia stato la causa del matrimonio e questo errore sia su una qualità grave, il matrimonio potrà venir dichiarato nullo.

D'altra parte, nell'analizzare i casi in cui si è dichiarata la nullità del matrimonio per l'errore in qualità *directe et principaliter intenta*, possiamo osservare che in non pochi casi la fattispecie potrebbe essere stata ricondotta ad altre fattispecie antiche e consacrate dalla dottrina canonica plurisecolare, come è quella della condizione. Ad esempio, se le qualità avevano un peso così grande nella decisione, in modo tale da non concepirsi il matrimonio senza la esistenza di queste qualità, non sarebbe strano trovarsi di fronte ad un consenso condizionato. Si potrebbe dire anche che nei casi in cui la qualità intesa era una qualità avente per sua natura una grande importanza per il buon esito della vita coniugale, e qualora esista un errore su codesta qualità, ci sia un'azione dolosa da parte del raggirante, almeno per l'omissione o l'occultamento, di una realtà della cui conoscenza l'altro aveva diritto.

##### 5. *La soluzione del caso concreto.*

Nella causa che ci occupa, a nostro avviso, sono stati sufficientemente provati gli estremi della fattispecie del dolo invalidante del consenso. È molto interessante osservare come la medesima decisione contenuta nella

---

(27) Cfr. J.I. BAÑARES, *En torno al tratamiento del « error qualitatis »...*, cit., p. 661: « ...cuando tal error ha provenido de una manipulación externa pretendida para ello, y de por sí está ordenado a provocar graves disturbios en el matrimonio, el legislador — para proteger la libertad de la parte inocente, disuadir a los culpables, y defender la misma grandeza y santidad del estado matrimonial — estima oportuno declararlo irritante ».

sentenza si serva di una terminologia molto vicina a quella della norma sul dolo. Così conclude la sentenza: « L'errore indotto dal convenuto, in cui si trova l'autrice, il che fu la causa della celebrazione del matrimonio, rende nullo il matrimonio, purché le qualità intese dalla donna, le quali appartenevano alla sostanza del patto coniugale, mancarono assolutamente nell'uomo »<sup>(28)</sup>. La sentenza analizza persino la gravità delle qualità su cui ricadeva l'errore, stabilendo che « la mancanza delle qualità nel convenuto nelle circostanze particolari del caso, sulle quali versava l'errore dell'attrice, senza dubbio poteva perturbare, e certamente così accade, la comunità di vita coniugale. Infatti, appena svelato l'errore, l'attrice rompe la comunione coniugale »<sup>(29)</sup>.

Come si può vedere, si valutano uno ad uno — senza dirlo esplicitamente — gli elementi del dolo invalidante e si conclude che esistevano nel caso concreto: errore causato dal convenuto, nel quale incorre l'attrice, ordito per ottenere il consenso, circa le qualità che possono perturbare gravemente la comunità di vita coniugale. Ciononostante, l'applicazione della fattispecie del dolo come causa invalidante di questo matrimonio ci porterebbe ad una modifica della giurisprudenza finora quasi unanime della Rota Romana riguardante l'irretroattività del can. 1098 in quanto disposizione di diritto positivo. Per ovviare a questa difficoltà era quindi necessario chiarire se le qualità sulle quali versava l'errore dell'attrice erano non solo la *causa* del matrimonio, ma erano addirittura intese in modo *diretto e principale*, fino a diventare oggetto o parte essenziale del suo consenso matrimoniale, caso in cui, a norma del can. 1097 § 2, l'errore su codeste qualità renderebbe nullo il consenso. Così lo hanno stimato i giudici rotali, nel concludere la loro decisione: l'attrice intendeva dirigere il suo consenso direttamente e principalmente alle qualità morali dell'uomo ed indirettamente e subordinatamente alla persona. In questo caso mancava l'oggetto del consenso, al quale seriamente e direttamente si dirigeva la volontà della donna, e perciò lo stesso matrimonio, per difetto di consenso, era nullo<sup>(30)</sup>.

---

(28) N. 9, § 2: « Error a convenuto inductus, in quem actrix prolapsa est et qui causam dedit nuptiali contractui, matrimonium irritum reddit, quia qualitates a muliere postulas, tanquam ad substantiam pacti matrimonialis pertinentes, omnino in viro defuerunt ».

(29) N. 9, § 1: « Defectus qualitatam in viro convento in peculiaribus rerum adiunctis, in quibus actrix versabatur, consortium vitae coniugalis haud dubie graviter perturbare valuit et revera graviter perturbavit. De facto actrix, detecto errore, statim communionem coniugalem abruptit ».

(30) N. 9, § 3: « Actrix directe et principaliter suum consensum in qualitates morales viri dirigere intendebat et indirecte et subordinate in personam. In casu obiectum contractus, in quo voluntas mulieris serio et principaliter directa fuerat, desideratur et ideo ipsum matrimonium, ob consensu defectum, irritum evasit ».

Dalle dichiarazioni dell'attrice, ratificate da molti testimoni degni di fede, si deduce con chiarezza che ella si sposava con la condizione espressa che lo sposo avesse delle determinate qualità. Nei negoziati previ parteciparono ambedue le famiglie nonché l'attrice ed il convenuto. Le qualità principalmente richieste dall'attrice erano state queste: età non oltre i trenta anni, rettitudine morale, studi almeno pre-universitari. I parenti del convenuto garantirono queste e ne diedero prova, soprattutto del requisito principale, quello dell'età.

Tutti questi limiti sono stati sufficientemente provati nel caso, proprio grazie al modo in cui si concordano i matrimoni in India alla presenza di testimoni in veste di garanti sui termini delle transazioni previe al matrimonio. È, perciò, una causa in cui appaiono diverse fattispecie possibili: errore circa le qualità, dolo, condizione non verificata. Sono fattispecie diverse e quindi ognuna di esse ha la sua struttura specifica. Ciononostante, dobbiamo ammettere che sia assai difficile stabilire quale sia stata, nel caso concreto, l'intenzione del contraente: intendere direttamente e principalmente delle qualità; condizionare il consenso all'esistenza di queste qualità nell'altro contraente; sposare una persona a cui — a causa delle macchinazioni di questa o di un terzo — si attribuiscono delle qualità di cui è carente e che abbiano portato alla decisione nuziale. È compito del giudice far luce sul caso concreto ricercando la verità sull'esistenza del consenso o sulla sua mancanza, avendo riguardo alla realtà del caso, senza l'influenza di idee preconcepite che impediscano questo lavoro di ricerca della verità.

L'attrice diede il suo consenso *perché* pensava che nel convenuto c'erano le qualità che lei cercava in colui che sarebbe diventato suo marito. È questa una delle vie possibili del processo amoroso, forse non è la migliore: cercare un marito che abbia determinate qualità. Si cercano le qualità, si trova una persona che le abbia e si decide di contrarre il matrimonio: con la persona e con le qualità? A volte, si passa dalle qualità alla persona, ma la qualità continua ad essere intesa in modo determinante. È questo un amore un po' povero, che potrebbe fallire facilmente, trasformando l'atto di consenso in una simulazione <sup>(31)</sup>.

---

<sup>(31)</sup> Vi è una frase del Thackeray nella *Fiera delle Vanità* sul matrimonio e la ricchezza che palesa la distinzione tra le due impostazioni. Una sorella, nel fare riferimento al fidanzato dell'altra, che la lasciò per il crollo economico subito dalla famiglia, dice: « voleva sposarsi con il tuo denaro » e l'altra risponde: « non hai ragione, voleva sposare me a causa del mio denaro ». Come si può vedere, la sfumatura è importante, benché nel caso concreto sia difficile stabilire se ci troviamo davanti a una simulazione, a un consenso condizionato all'esistenza di determinate qualità o circostanze o davanti a un consenso sufficiente ma che abbia la sua origine nella esistenza delle qualità. Proprio perciò diventa così impegnativo il lavoro del giudice di fronte al caso concreto.

Attenti agli elementi della causa, dato che è stato sufficientemente provato che le qualità intese dall'attrice avevano tale importanza nella sua decisione da costituire non soltanto *la causa* del matrimonio, ma lo stesso oggetto del consenso il quale, solo subordinatamente, ricadeva sulla persona, i giudici hanno ritenuto che non era necessario valutare l'applicabilità o meno della fattispecie del dolo nel caso concreto, benché nella causa ne esistessero gli estremi <sup>(32)</sup>.

Ciononostante, ci sono dei casi in cui, benché appaia con chiarezza il dolo come causa del matrimonio, facendo riferimento questo ad una qualità grave che possa perturbare la comunità di vita coniugale, è assai difficile provare che quella qualità sia stata intesa direttamente e principalmente da chi abbia subito l'errore. La fattispecie dell'errore in qualità *directe et principaliter intenta* potrebbe essere più comune nelle società in cui ancor oggi vige il sistema dei negoziati previ tra le famiglie prima della decisione di celebrare il matrimonio, come capita in India. Nelle società occidentali, in cui il periodo del finanziamento — come un tempo di mutua conoscenza e maturazione della decisione sponsale — è di grande importanza, risulta molto più difficile che si dia un errore in qualità direttamente e principalmente intesa, a meno che questo errore sia collegato con una volontà condizionata, caso in cui la fattispecie si può ricondurre alla condizione non verificata. Tale ipotesi potrebbe verificarsi anche nei casi in cui la qualità è talmente voluta da predominare sulla persona ed escluderla: ci troviamo allora davanti ad un'esclusione, al margine dell'esistenza o meno della qualità. Dato che nella società occidentale si mette l'accento sull'amore personale, con tutto quello che implica di rapporti mutui, previa conoscenza e decisione personalissima, sarebbe meno probabile che qualcuno si sposasse *per* una qualità più che *per* la persona (*prae persona*). Non è strano che ciò capiti nell'India, almeno negli ambienti in cui ancora vige il sistema matrimoniale già espresso, ma una tale ipotesi in Occidente, ove ordinariamente non si danno queste circostanze, non si dovrebbe richiamare con leggerezza, dato che risulta un po' forzata.

---

<sup>(32)</sup> BERLINGÒ, nel considerare l'applicabilità della fattispecie del dolo ai matrimoni celebrati prima dell'entrata in vigore del Codice dell'83, fa una considerazione interessante la quale, a nostro avviso, riflette la scelta dei giudici nella sentenza da noi commentata. Dice così: « Si è correttamente, quanto onestamente, ammesso che, in certi casi, il richiamo al can. 1098, e quindi all'azione dolosa del *deceptor* ed all'inganno subito dal *deceptus*, potrebbe non essere congruo al fine di ottenere la dichiarazione di nullità *sulla base di quel canone*; sarebbe però un mezzo conveniente per "organizzare" la prova della ricorrenza di altri motivi di nullità, che comportano un difetto di consenso (del *deceptus* o anche del *deceptor*) e che, quindi, *ex natura rei* retroagiscono riguardo ai matrimoni celebrati prima del 27 novembre 1983, e, può aggiungersi, si applicano *de pleno* anche ai non battezzati nella Chiesa cattolica ». S. BERLINGÒ, *Autonomia delle diverse fattispecie normative dell'errore e del dolo...*, cit., pp. 226-227.

Dobbiamo ammettere, comunque, che nei casi in cui vi sia stato un periodo normale di fidanzamento — pericolo il cui scopo è proprio la mutua conoscenza tra i futuri contraenti —, la presenza di un errore importante su delle qualità che per la sua stessa natura possono perturbare gravemente la comunità di vita coniugale, indicherebbe con molta probabilità la presenza della fattispecie del dolo, rendendosi difficile ricondurre l'errore subito ad altre fattispecie già regolate dal Legislatore. Resta, quindi, aperta la questione dell'applicabilità o meno della fattispecie del dolo stabilita dal can. 1098 ai matrimoni celebrati prima dell'entrata in vigore del Codice attuale.

*Héctor Franceschi F.*